

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89) e sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*. Operatore: SOCIETA' AGRICOLA TORRESI GARDEN SRL – CIVITANOVA MARCHE (MC).**

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL – partita IVA n. 01934950435 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0648, con sede legale in Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – S.S. 485 Corridonia-Macerata, snc;
- di sospendere temporaneamente all'operatore Società Agricola Torresi Garden SRL l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 623 del 30.01.2024;
- che la sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, decade automaticamente dopo che il SFR, previa comunicazione, avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie prescritte;
- di trasmettere all'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL copia del presente atto e l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Società Agricola Torresi Garden SRL deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L..

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”



(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



Tabella 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893	SI

ALLEGATI
"nessun allegato"

